



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2025, n. 1

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesauo, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Sara De Vido, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Francesca Perrini, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Alessandra Zanobetti, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario **2025, n. 1**

Editoriale

Le transizioni dell'Occidente europeo: dalla *traslatio imperii* alla pace di Westphalia e oltre
Massimo Panebianco p. 1

Saggi e Articoli

Possibili sviluppi in tema di contrasto alle mutilazioni genitali femminili: la recente direttiva UE 2024/1385 e gli obblighi per il legislatore italiano
Silvia Angioi, Annachiara Rotondo p. 10

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3015 tra i più recenti strumenti della comunità internazionale contro il lavoro forzato: vecchie soluzioni per vecchi schemi
Silvia Cantoni p. 45

La mano invisibile dell'intelligenza artificiale e il principio di trasparenza nei rapporti B2C: la tutela del consumatore nel mercato unico digitale
Francesco Deana p. 66

Does the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive protect indigenous peoples' right to food? Assessment and future prospects
Anna Facchinetti p. 86

Cross border private enforcement of EU competition law: in quest of localisation
Silvia Marino p. 111

I valori dell'Unione europea e la loro tutela giurisdizionale
Criseide Novi p. 136

Alcune considerazioni in merito alla base giuridica della nuova direttiva sui lavori resi tramite piattaforme digitali
Alfredo Rizzo p. 189

Commenti e Note

Verein Klimaseniorinnen and others v. Switzerland between human rights protection and human rights justification
Nicolò Paolo Alessi p. 210



- La libertà di stampa e il contenuto dell'ordine pubblico quale limite alla circolazione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo p. 237
Roberto Dante Cogliandro
- Contrasto alla povertà e cooperazione internazionale nell'area euro-mediterranea p. 255
Giuseppe Emanuele Corsaro
- Illeciti commessi dall'intelligenza artificiale: aspetti di giurisdizione e legge applicabile nel quadro normativo dell'Unione europea p. 281
Curzio Fossati
- L'integrazione differenziata nello spazio Schengen: profili "costituzionali" di legittimità democratica p. 304
Maria Patrin



Editoriale

LE TRANSIZIONI DELL'OCCIDENTE EUROPEO: DALLA *TRASLATIO IMPERII* ALLA PACE DI WESTPHALIA E OLTRE

Massimo Panebianco*

SOMMARIO: 1. Dall'antico al moderno nelle istituzioni e nei gruppi internazionali. – 2. Dal “*codex*” al “*corpus*” universale del diritto delle genti. – 3. Il codice diplomatico italiano e le sue frontiere interno-esterne. – 4. Frontiera euro-islamica nell'Oriente ed Occidente mediterraneo. – 5. Atti internazionali nell'Europa della pace di Westphalia.

1. Dall'antico al moderno nelle istituzioni e nei gruppi internazionali

In un momento come quello attuale, di crisi ricorrenti e di perplessità sull'efficacia delle soluzioni internazionali, è utile al riguardo il rapporto fra diritto antico e moderno. Un rapporto di continuità-discontinuità nelle dinamiche degli imperi antichi europei è rinvenibile nella nascita, nelle trasformazioni (*translatio imperii*) e nella loro caduta. I predetti richiami storici possono essere in qualche misura utili per spiegare anche le trasformazioni del potere mondiale o globale, dopo la riconosciuta “svolta” del 1989 ed il crollo dell'ex-Urss e degli Stati ex-comunisti ed ex-socialisti dell'Europa centrale ed orientale¹.

In parallelo, nell'Europa medioevale il passaggio dall'Europa carolingia post-‘800 all'Europa germanica del ‘900, passò alla storia come svolta dell'anno 1000. Nel periodo successivo si assiste alla formazione dei cd. periodi dell'egemonia di uno Stato nazionale nel Sacro Romano impero europeo, spagnolo, francese ed austro-ungherese. In conclusione, si arriva quasi alle soglie del secolo scorso con l'altra svolta rappresentata dalla fine degli imperi centrali, austro-tedesco e turco-ottomano (1918-1922)².

* Professore Emerito di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Salerno.

¹ Cfr. N. TOCCI, *La grande incertezza*, Milano, 2024; D. HACK-POLAY, D. LOCK, A. CAPUTO, M. LOKHANDE, U. SALUNKHE, *Global higher education practices in times of crisis*, Leeds, 2024; F. ŞAHIN, G. PROSTEAN, J. LAVIOS, L. BRANCU, *Management, innovation and entrepreneurship in challenging global times*, Cham, 2024.

² Cfr. H. GROTH, J. MURPHET, J. BAYEH, *Writing the global riot. Literature in a time of crisis*, Oxford, 2024; J. ADDIE, J. NELLES, M. GLASS, *Infrastructural times. Temporality and the making of global urban worlds*, Bristol, 2024.

Sempre nell'ottica della storia globale, anche quella moderna degli Stati-Nazione è stata segnata da momenti di disaggregazione e di riaggregazione. Dopo la fine dell'ex-Urss, i Paesi dell'Europa centro-orientale si sono associati nelle alleanze geo-politiche ed economiche dell'occidente (Nato-UE). Viceversa, nell'Europa asiatica, dall'Estremo Oriente al Medio Oriente, i vari Stati nazionali si sono associati alla Repubblica federativa russa nella nota alleanza del Brics, transitato dai soli 5 Stati originari agli 11 del 2024, inclusi i Paesi del sud del mondo³.

Nell'attuale fase di riordinamento del diritto globale, la transizione è divenuta un fattore necessario di sviluppo, sia per le organizzazioni internazionali classiche, sia per i nuovi gruppi globali di Stati. Il fenomeno è comune alle istituzioni, lungo i due assi dell'est e dell'ovest, come del nord e del sud. Tali linee sono non solo confini separatori, quanto base di irradiazione di prassi e valori condivisi⁴.

L'anno 2024 è stato quello della grande transizione per un gruppo globale come il Brics. Esso ha allargato la sua sfera di partecipazione originaria, estendendola ai Paesi del Medio Oriente (Iran, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia). Infine, nel *summit* russo di Kazan sono state ammessi come Stati partner la Repubblica Islamica di Turchia e la Repubblica bolivariana del Venezuela⁵.

Alla decisione del Brics, relativa alla creazione di una comune area di libero scambio, si è avuta la risposta degli Stati occidentali del G7. Si è trattato di una decisione geo-economico-finanziaria innovativa, in cui i Ministri delle Finanze hanno deciso di sostenere con un prestito favorevole a lungo termine le esportazioni di armi difensive in favore della repubblica dell'Ucraina, sottoposta ad occupazione russa. In conclusione, si va profilando anche una rete di relazioni inter-gruppo, talora collaborative, talora ostili nei rapporti reciproci⁶.

2. Dal “*codex*” al “*corpus*” universale del diritto delle genti

Nelle raccolte storiche del 1700 europeo, la transizione dal *codex* al *corpus* universale dei trattati certifica il mutato contesto del Sacro Romano Impero. Dopo la pace di Westphalia (1648) non vale più la superiorità dell'impero rispetto agli Stati nazionali e regionali che ne fanno parte, come soggetti sotto ordinati. All'esterno dell'Impero è

³ Cfr. J. WULLWEBER, *Central Bank capitalism. Monetary policy in times of crisis*, Stanford, 2024; B. ALLEN, *Beijing Rules. China's quest for global influence*, London, 2024; P. MASSOT, *China's vulnerability paradox. How the world's largest consumer transformed global commodity markets*, Oxford, 2024; F. CAPONE, L. LAZZERETTI, S. SEDITA, T. OZEKI, *Clusters in times of uncertainty. Japanese and European perspectives*, Cheltenham, 2024.

⁴ M. HAMDAN, M. ANSHARI, N. AHMAD, *Global trends in governance and policy paradigms*, Hershey, 2024; F. FERNÁNDEZ, R. MARTÍNEZ-FALCÓ, M. LAJARA, B. SÁNCHEZ-GARCÍA, *Global economic interconnectedness: international trade and finance*, Hershey, 2024.

⁵ Cfr. H. HUIYAO WANG, M. MIAO, *Enhancing global governance in a fragmented world*, Singapore, 2024.

⁶ Cfr. E. YONG, J. LEE, *Revolutionary approach to international law. The role of international lawyer in Asia*, Singapore, 2024; D. HAMILTON, J. RENOUARD, *The transatlantic community and China in the age of disruption*, Milton Park, 2024.

palese la concorrenza con gli altri Imperi e Stati islamici del mondo mediterraneo, nelle sue varie componenti araba e iraniana⁷.

All'esterno il Sacro Romano Impero concorre con l'intera comunità internazionale, regolata dallo *jus gentium* e con il sistema delle nuove scoperte geografiche extra-europee (pre e post-1492). Gli imperi concorrenti operano come eredi e successori dell'impero bizantino o Romano d'Oriente (post-1453). Come l'impero zarista di Russia, l'impero ottomano si presenta anch'esso quale erede di tale impero, nel suo spazio orientale euro-asiatico⁸.

L'impatto del sistema diplomatico del post-Westphalia è seguito da una serie di atti uni-bi-multilaterali. Lo spazio giuridico europeo sposta il suo equilibrio da Occidente (Spagna, Francia) ad Oriente (Austria, Ungheria). Con il trattato di Utrecht (1713) e con atti successivi, la pace in Europa si compie come obiettivo della pace perpetua, estesa dalle relazioni geopolitiche a quelle geo-economiche, entro ed oltre i confini europei⁹.

La scelta del *corpus juris gentium* universale rappresenta il suo ritorno al *corpus juris* giustiniano, come il luogo di un patrimonio di concetti giuridici comuni, di vario livello legislativo, giurisprudenziale e dottrinale, ovvero di una prassi giuridica valida per più epoche e più Paesi. Trattasi di un vero e proprio antecedente della globalizzazione che, in senso multi-livello, richiama alla triplice nozione di *jus civile-gentium-naturale*. Gli Stati erano considerati attori di tali prassi diplomatiche dal mondo antico a quello medioevale e moderno, legati da una continuità e connessione di regole ritenute perennemente valide ai fini del mantenimento della pace e della giustizia tra le Nazioni¹⁰.

Tali connessioni sono particolarmente evidenti nei codici diplomatici che raccolgono prassi di Stati a varia dimensione territoriale, in spazi sia regionali che nazionali. Le raccolte predette di trattati internazionali hanno risentito di siffatta coesistenza fra *jus*

⁷ Nella denominazione o intitolazione delle raccolte di trattati, i nomi di “*codex*” e “*corpus*” sono alternativi a quelli precedenti di “*chronicum*” e “*annales*”. I primi risalgono alla tradizione giustiniana dei codici imperiali (530 d.C.). I secondi risalgono alle cronache ed agli annali, detti universali, perchè relativi a varie epoche e Stati. Cfr. P. TUCKER, *Global discord. Values and power in a fractured world order*, Princeton, 2024; M. KUMM, M. HAILBRONNER, S. CHOUDHRY, *Global canons in an age of contestation*, Oxford, 2024.

⁸ Il ritorno alla tradizione dei codici imperiali serviva alla cancelleria viennese del Sacro Romano Impero, allo scopo di perfezionare ed aggiornare le raccolte nazionali, regionali e locali di trattati, interne al grande spazio europeo coperto dal romano impero. Era la tradizione aperta della pace di Westphalia (1648), come preludio della nascita dell'Europa moderna degli Stati-Nazione. Era, in altri termini, la dinamica evolutiva dei soggetti protagonisti della storia dell'Europa post-medioevale e moderna. Cfr. C. ZWIERLEIN, D. LEE, *Sovereignty. European and global histories, 1400-1800*, Leiden, 2024; H. DAGAN, A. DORFMAN, *Relational justice. A theory of private law*, Oxford, 2024.

⁹ Come è noto, la tradizione delle cronache e degli annali risale sia all'epoca pre-giustiniana (*annales* dello storico Tacito, relativi ai popoli germani), sia a quella post-Giustiniano degli Stati medioevali. In particolare, i trattati della Lega dei comuni lombardi (pace di Venezia, 1176) e di quelli normanno-svevi del sud Italia (Ceprano, 1080) sono descritti in un'opera risalente a Romualdo Guarna, *Chronicum universale seu annales* (1120-1180), Salerno, *editio princeps*. Si segnala che il cd. Regno del sud venne successivamente denominato come *Regno utriusque Siciliae*, espressione diplomatica riferita ai territori del sud continentale ed insulare *circa et ultra Pharus*, (cd. Canale di Sicilia). Cfr. S. AKITA, *American empire in global history*, Milton Park, 2024; P. JENKINS, *Kingdoms of this world. How empires have made and remade religions*, Waco, 2024.

¹⁰ Cfr. M. BEAULIEU, *A cultural history of the sea in antiquity*, London, 2024; A. RUSSO, *A new antiquity. Art and humanity as universal, 1400-1600*, Philadelphia, 2024; G. RIELLO, T. ROY, *Global economic history*, London, 2024.

civile e *jus gentium*. Tale dualismo esprime una insopprimibile esigenza di coordinamento fra autorità decentrate ed accentrate, nell'esercizio di funzioni autonome e condivise¹¹.

Nello spazio giuridico euro-globale, l'altro regime dualistico dello *jus gentium-naturale* è stato presente per l'intero millennio del Sacro Romano Impero (800-1806 d.C.). Allora si è formata una nuova epoca di trasformazione della società europea in comunità internazionale, mediante una nuova connessione e comunicazione del diritto del vecchio continente con il nuovo, ovvero come diritto euro-asiatico ed euro-americano. In tale epoca si segnala nell'enorme prassi diplomatica il ruolo assegnato ai cd. grandi trattati di pace e grandi trattati istituzionali, normalmente veri e propri punti di svolta nella storia dell'organizzazione istituzionale ed extra-europea (v. la cd. triade dei grandi imperatori Carlo Magno di Francia, Carlo V di Spagna e Carlo VI di Austria-Ungheria)¹².

3. Il codice diplomatico italiano e le sue frontiere interno-esterne

Ai fini della storia del diritto globale, i codici diplomatici del 1700, sono un simbolo nella teoria dello Stato e delle unioni di Stati e non rappresentando un diritto estinto o ormai caduto, per effetto del lascito di continuità ai secoli successivi. Ne testimoniano le dinamiche, nelle varie fonti di nascita e di trasformazione e delle loro forme di governo degli Stati interessati. Segnano la nascita dell'ordine pubblico interno insieme ai progetti comuni di riordino degli equilibri geopolitici ed economici, in Europa e fuori¹³.

Le frontiere normative dei codici diplomatici codificano la prassi e le relazioni fra gli Stati regionali dell'Italia pre-unitaria (800-1861 d.C.). Segnano confini territoriali e marittimi, in una Italia dal sistema pluralistico di Stati, nata come patria del primo codice diplomatico del 1700 (codice Lunig). È uno spazio diplomatico che persegue la tranquillità e la pacificazione fra le sue varie componenti statali, come insieme di territori e di comunità regionali appartenenti ad un unico soggetto geo-politico, chiamato Italia¹⁴.

Tali frontiere normative interno-esterne dei codici diplomatici mirano a cogliere le prove e le ragioni della coesistenza in Europa e fuori dell'Europa, nel senso di fornire la prova oggettiva delle norme comuni e non il semplice supporto alle loro pretese nelle controversie reciproche (formula *sic vos non vobis*). Nell'Europa del '700, le raccolte

¹¹ Cfr. A. ANDREA, *Expanding horizons. The globalization of medieval Europe, 450-1500*, Indianapolis, 2024; A. CLASSEN, *Nature in the middle ages and the early modern times*, Berlin, 2024; A. WEISL, R. SQUILLACE, *Medievalisms in a global age*, Cambridge, 2024.

¹² Cfr. F. PEÑA, I. SANMARTÍN, *Expecting the end of the world in medieval Europe*, Milton Park, 2024; D. SHANZER, F. STELLA, L. DOLEŽALOVÁ, *Latin literatures of medieval and early modern times in Europe and beyond*, Amsterdam, 2024; F. JACOB, *Revolution and the global struggle for modernity*, London, 2024.

¹³ Cfr. S. HANSON, J. KOPSTEIN, *The assault on the state. How the global attack on modern government endangers our future*, Cambridge, 2024; F. AHMADI, *From war to peace: our global responsibility!*, London, 2024.

¹⁴ Cfr. M. HEMMINGSEN, *Ethical theory in global perspective*, New York, 2024; H. O'HAIR, M. O'HAIR, P. WOODS, *Communication and education. Promoting peace and democracy in times of crisis and conflict*, Hoboken, 2024.

omnicomprensive calcolavano la presenza di decine di migliaia di trattati, selezionati almeno per l'Italia, ad un migliaio di testi fondamentali. Esaltano la classica coincidenza fra l'idea di Europa, formata di Stati-Nazione, rispetto ad altre idee imperiali presenti nel sud del Mediterraneo, come l'impero turco-ottomano, ed oltre l'impero persiano¹⁵.

Nel predetto millennio, precedente l'unità nazionale (1861), la storia diplomatica italiana si è europeizzata ed internazionalizzata ed ha contribuito alla successiva formazione dello Stato nazionale unitario ed alla sua progressiva evoluzione, sotto il profilo di relazioni universali o globali. Nelle fasi precedenti l'attuale globalizzazione, la geo-politica ha visto lo sviluppo dei trattati diplomatico-consolari, insieme a quelli di alleanze, leghe e federazioni. Nella prospettiva globale attuale, insieme alla geo-economia, la rete di trattati di amicizia, commercio e navigazione, è l'antecedente degli attuali trattati comunitari di mercati comuni e di unione economica¹⁶.

In senso geo-politico, la prassi diplomatica, propria di trattati ed altri atti internazionali, ha visto il territorio italiano come campo di confronto fra Stati regionali e Stati locali, su base municipale e cittadina. Sul fronte centro-nord, tutta la frontiera degli Stati regionali ha seguito una serie particolare di forme di governo (ducati, gran ducati, regni, repubbliche ecc.). Nel sud-Italia la forma di governo prevalente è stata quella dei principati e dei ducati, fino alla conclusiva espressione del Regno di Napoli o Regno delle Due Sicilie¹⁷.

In senso geo-economico, il millennio pre-unitario è legato alla nascita delle rappresentanze diplomatiche e consolari, intese come sedi permanenti di relazioni fra Stati e non come missioni occasionali e temporanee per finalità di singole situazioni. Gli spazi esterni, degli Stati italiani pre-unitari, lungo le frontiere marittime del Mediterraneo, sono stati sia euro-continentali che euro-peninsulari ed insulari. Anche qui si riproduce il regime giuridico di una infrastruttura comune sia alla molteplicità degli Stati italiani pre-unitari, sia alla successiva formazione dello Stato italiano nazionale unitario (post-1861)¹⁸.

4. Frontiera euro-islamica nell'Oriente ed Occidente mediterraneo

Come si è finora visto, i codici diplomatici hanno contribuito a scrivere la storia dell'Europa moderna, dagli antichi imperi agli Stati nazionali. In particolare, l'Italia è stata il baricentro delle giurisdizioni territoriali e marittime lungo i confini del

¹⁵ Cfr. L. JIN WEI, *War and the world: "peace security and the world"*, Seattle, 2024; O. RICHMOND, *The transformation of peace*, Cham, 2024.

¹⁶ Cfr. V. MALHOTRA, *Strategic interactions. The mechanics of global diplomacy*, Pennsauken, 2024; C. BJOLA, I. MANOR, *The Oxford handbook of digital diplomacy*, Oxford, 2024; J. Bolton Holloway, *Dante and his circle. Education, script and image*, Cham, 2024.

¹⁷ Cfr. B. GÜNEŞ, E. AKILLI, O. GÜNER, *Digital diplomacy in the OSCE region. From theory to practice*, Cham, 2024; M. CHEUNG, *5 ideas from global diplomacy*, Silver Spring, 2024; J. O'LEARY, *Renaissance masculinities, diplomacy, and cultural transfer*, Amsterdam, 2024.

¹⁸ Cfr. N. KRALEV, *Diplomatic tradecraft*, Cambridge, 2024; A. HUMAYUN AKHTAR, *Italy and the Islamic World*, Edinburgh, 2024.

Mediterraneo orientale e centrale. Nei rapporti Europa-Islam, le date storiche sono il 1453, *annus horribilis* della caduta di Costantinopoli, e il 1492, *annus mirabilis* della cacciata dei Mori islamici dalla Spagna¹⁹.

Sul fronte orientale euro-islamico, la linea di confine è fra l'ordine europeo e quello turco-ottomano, succeduto all'impero bizantino (cd. *bella contra Turcos*), fino allo Stretto di Gibilterra, nel confronto con i Sultani del Marocco (*contra Maroccos*). La linea danubiano-balcanica diviene essenziale per il passaggio negli Stretti fra il Mar Nero ed il Mediterraneo, nel confronto a Oriente con l'impero ottomano e, viceversa, ad Occidente fino al Mar Rosso ed allo stretto di Gibilterra. Ne parlano anche gli storici del 1400/1500 italiano della cd. scuola romano-veneta (Enea Silvio Piccolomini, Nicolò Cusano e Paolo Sarpi), nella ricostruzione della storia dei popoli europei che fronteggiano quelli islamici e ne hanno subito le invasioni, anche sul territorio insulare della Sicilia (cd. invasione araba 907 fino al 1091 d.C.)²⁰.

In particolare, sul fronte occidentale euro-islamico la linea di confronto è lungo lo Stretto di Gibilterra. È il punto di passaggio fra il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, allora denominato *Oceanus Occidentali* ed è la via che apre le rotte marittime verso il vecchio mondo delle Indie orientali ed il Nuovo mondo delle Indie, allora chiamate occidentali. In tal senso, gli Stati della penisola iberica assumono un ruolo centrale, come *front-line* rispetto agli Stati arabi del nord Africa e dell'Africa occidentale (lungo la linea trans-continentale del fiume, dall'oceano Indiano all'Oceano Atlantico)²¹.

Rispetto ai due fronti sopraindicati, nel Mediterraneo centrale la storia dell'Italia moderna ruota intorno a due entità di Stati centro-meridionali. Il primo è costituito dalla Sede Apostolica Romana, ovvero dello Stato Pontificio, nella sua dimensione territoriale. Il secondo ente statale è rappresentato dal Regno di Napoli o delle Due Sicilie, entità territoriale multipla, costituita da un regno nel periodo normanno-svevo-angioino e poi da un vice-regno nel periodo spagnolo²².

Sulla frontiera euro-islamica, la Sede Apostolica Romana è anche costituita come Stato teocratico, ovvero con il potere supremo di governo affidato ad autorità religiose o confessionali. In tal senso, la Sede Apostolica è in contraddizione con gli Stati islamici di confessione sunnita o coranica dell'impero ottomano e dei sultanati arabi del Golfo e del nord Africa. Viceversa, è più vicina alle autorità islamiche sciite (impero persiano),

¹⁹ Cfr. M. PANEBIANCO, *Introduzione alla codicistica euro-globale*, sez. II, par. 5-7; M. MONTESANO, *Giustiniano. Il sogno di un impero riunificato*, Milano, 2024. V. inoltre S. GÜNTHER, *Handbook Roman Empire*, Berlin, 2024; S. AKITA, *American empire in global history*, Milton Park, 2024.

²⁰ Cfr. M. THOMAS, *The end of empires and a world remade. A global history of decolonization*, Princeton, 2024; M. SUZUKI, *Humanitarian internationalism under empire*, New York, 2024.

²¹ Cfr. C. ROSS, *Liquid empire. Water and power in the colonial world*, Princeton, 2024; J. HALL, *Nations, States and Empires*, Cambridge, 2024.

²² Cfr. A. TRAMPUS, G. DELOGU, K. STAPELBROEK, *Free trade and free ports in the Mediterranean*, Milton Park, 2024; W. MAHROUM, *The old world & five seas*, Beirut, 2024; C. RESTA, *Geophilosophy of the Mediterranean*, New York, 2024.

con forte presenza di un'autorità politica rappresentativa anche del potere religioso tradizionale, secondo i principi della legge della Shari'a²³.

Da parte sua, il Regno di Napoli è affidato a dinastie monarchiche, comuni al Regno di Napoli (*vice reinados*) e poi divenute autonome (cd. Borboni di Napoli del 1700). Il Regno mantiene relazioni diplomatico-consolari con Stati italiani, nonché dell'Europa continentale e dell'intero arco del Mediterraneo. In tal senso, il *regnum neapolitanum* abbraccia anche l'isola di Sicilia *circa et ultra pharum*, lungo l'arco dello Stretto di Messina²⁴.

5. Atti internazionali nell'Europa della pace di Westphalia

Nell'Europa di Westphalia l'universalismo è stato consacrato dal vecchio e nuovo Mondo, che vanno ormai di pari passo, nel senso che l'ordinamento internazionale è divenuto uno *jus inter potestates* fra soggetti paritari di eguale rango e livello (l'Europa delle cd. Potenze europee). In tale clima all'internazionalismo cattolico tradizionale si contrappone l'internazionalismo delle Chiese riformate e protestanti, concentrate nell'Europa olandese, germanica e nordica. Queste scuole prenderanno due orientamenti, uno di tipo universalistico del cd. Diritto della guerra e della pace e l'altro storico-positivo legato alla prassi diplomatica e militare intorno a Stati singoli, la cui "location" appare egualmente distribuita tra le due parti d'Europa nord-sud e ovest-est²⁵.

Nel secolo successivo a Westphalia è mutato il tipo di relazioni lungo la frontiera orientale tra Europa ed Islam. Ivi l'oggetto della contesa non mira più verso le aree tradizionali di Costantinopoli-Istanbul e dei luoghi Santi, ma viceversa risale lungo l'area del Danubio fino alle porte di Vienna, oggetto di interminabili tentativi di invasione da parte dell'Impero turco-ottomano. Detto in altri termini, quella che una volta era una guerra in "discesa" tra nord e sud si è trasformata in una guerra in salita da sud a nord²⁶.

²³ Cfr. J. NAVARRO, K. TAMPAKIS, *Science, religion and nationalism. Local perceptions and global historiographies*, Milton Park, 2024; M. ZAREPOUR, Y. NAGASAWA, *Global dialogues in the philosophy of religion*, Oxford, 2024; R. COHEN, *Understanding world religions*, Redlands, 2024.

²⁴ Cfr. INTERNATIONAL MONETARY FUND, *Italy. Selected issues*, Washington, 2024; S. CINOTTO, *Gastrofascism and Empire. Food in Italian East Africa, 1934-1941*, London, 2024; G. CEBEY, S. THIES, S. GOUMEGOU, *The routledge handbook for global south studies on subjectivities*, Milton Park, 2024.

²⁵ L'universalismo politico-religioso dà vita alla transizione alla nuova frontiera orientale dell'Oriente americano ed asiatico come risulta dal volume *Fasti novi orbis* di D. MURIEL (Ciriaco Morelli), Venezia, 1776. Alle nuove frontiere dell'Europa, verso il continente americano (post-1492), si applicano regole proprie, secondo le concezioni giuridiche già proprie degli Stati europei (v. Bolla *Inter coetera* del Papa Alessandro VI – anno 1496). Cfr. C. LIM, C. HARDING, *Renegotiating Westphalia. Essays and commentary on the European and conceptual foundations of modern international law*, The Hague, 2024.

²⁶ Una brevissima e rapida citazione bibliografica ci consente di osservare come nel 1625 compaiono due opere giuridiche altamente emblematiche dell'idea di Occidente. Trattasi del *De jure belli ac pacis* (Parigi, 1625) di Ugo GROZIO e di una coedizione postuma di Paolo SARPI titolata *Europae speculum* (Ginevra, 1625). Loro carattere comune sta nella identificazione del diritto politico di libertà di coscienza e di resistenza al governante oppressivo o dittatoriale come espressione della democrazia occidentale, nel contesto di un nuovo diritto europeo avente una doppia valenza sia internazionale che costituzionale.

Complessivamente emerge una duplice anima del diritto internazionale dell'epoca, relativo alla vita privata e pubblica internazionale, secondo criteri legati alla tradizione del pre-Westphalia. La prima è regolata dal cd. diritto civile *gentium*, comprensivo di tutti i vari aspetti della vita commerciale e di circolazione di persone. La seconda è relativa al cd. diritto *naturale et gentium*, ovvero *naturale-gentium*, relativo alla vita dei popoli e degli Stati che li rappresentano, secondo le loro diversità costituzionali²⁷.

Nel quadro predetto dell'ordinamento politico comune europeo, descritto per soggetti protagonisti ed attori principali, altri aspetti particolari concernevano *ratione materiae* i ruoli propri di tali soggetti e i vari aspetti delle loro azioni a difesa di interessi collettivi o propri ed esclusivi delle classi dirigenti dinastiche e nobiliari. Si tratta delle attività politico-militari o, viceversa, economico-finanziari dei vari *reges-duces* affiancati alle varie *civitates* inclusi all'interno dei loro territori. I documenti diplomatici dei vari settori si riferiscono soprattutto a trattati regolatori della circolazione (e del trasporto) di merci e persone nello spazio giuridico euro-nazionale corrispondente²⁸.

Tale fenomeno di commercializzazione del diritto internazionale si innesta su un altro precedente e ben più ampio di sua "privatizzazione". Invero, i codici dell'epoca forniscono documenti infiniti sull'utilizzo di strumenti privatistici, al fine della formazione e successivo ampliamento dei territori mediante strumenti classici di alto valore politico-diplomatico, apparentemente celati all'ombra di doverosi regolamenti delle vicende della vita privata e personale dei soggetti sovrani. Si tratta di atti variamente denominati *jure privatorum*, chiamati alleanze "matrimoniali", guerre di successione, donazioni a enti accademici pubblici ed ecclesiastici, transazioni di liti giudiziarie ed

Sempre nel secolo successivo a Westphalia si sviluppa il diritto diplomatico-militare, come espressione specifica del più ampio diritto naturale e delle genti. Si riconosce in U. GROZIO, *De iure belli ac pacis*, Parigi, 1625, di essere il fondatore moderno del diritto internazionale, per avere avviato la cd. statualizzazione della comunità internazionale. Cfr. W. RUSSELL, *The history of modern Europe: with a view of the progress of society from the rise of the modern kingdoms to the peace of Paris, in 1763*, Frankfurt, 2024.

²⁷ La stessa storia diplomatica della frontiera orientale viene esplicitata attraverso la prassi dei trattati dei due Paesi chiave dell'area, tra loro interconnessi come il Sacro Romano Impero germanico e l'Italia nella sua fase di sistema internazionale di Stati sovrani (cfr per tutti la visione del grande giurista della Corte imperiale di Carlo VI d'Austria J. C. LÜNIG, *Codex Italiae diplomaticus*, Francoforte 1725-1735 e *Codex Germaniae diplomaticus*, 1732-1733). Ci riferiamo alla tradizione di Grozio giurista globale fra Oriente ed Occidente, nonché alla geopolitica della tradizione internazionalistica groziana tra imperi sovranazionali e Stati indipendenti (*Imperium e Regnum*) nell'era della prima globalizzazione. Cfr. K. MAGE, *Legacy of the treaty of Westphalia. How the treaty of Westphalia shaped the modern world*, Seattle, 2024.

²⁸ Nell'Europa di Westphalia si tratta di un'azione diplomatica finalizzata alla stipulazione di accordi commerciali e di navigazione fluviale e marittima lungo i percorsi delle vie d'acqua transfrontaliere e dei vari settori del mare Mediterraneo (cd. Contratti terra-marique). Sulla storia giuridica del commercio internazionale cfr: M. PANEBIANCO, *Jus gentium commerciale moderno*, Roma, 2015. L'epoca di inizi '700, in cui compare il codice Lünig, è quella della transizione dalla teoria del territorio come "oggetto" di attività comunali o feudali, a quella del territorio-spazio, base di partenza di attività mercantili, la prima detta "fisiocratica", la seconda "mercantilistica". Da quest'ultima deriva la teoria economica moderna del commercio internazionale o "liberistico". Cfr. I. BUSYGINA, *How geography and institutions shaped the development of nations*, Milton Park, 2024.

arbitrali aventi ad oggetto la destinazione di beni immobili territoriali, perequazione e commutazione di obbligazioni finanziarie contratte per finalità pubbliche o militari ecc²⁹.

La diplomazia degli Stati europei pre-unitari, per una sorta di paradosso, ha natura prevalentemente economico come espressione di una autonomia privata e affari privati. Invero, si tratta di atti di investiture di dominio e di possesso, mediante conferimento di potestà, facoltà e diritti soggettivi, secondo una logica ben nota alla disciplina della proprietà ed altri diritti reali su beni mobili e immobili (concessioni, convenzioni, contratti, atti pubblici, contratti marittimi, testamenti, permuta, transazioni, compromessi, donazioni, ecc.). Allo strumento privatistico si destinavano finalità pubbliche o sociali in senso lato, perseguite dalle autorità territoriali, allo scopo di realizzare obiettivi di solidarietà e di reciproca sussidiarietà per il benessere e la felicità dei rispettivi popoli³⁰.

²⁹ Sempre nell'Europa di Westphalia, era, in altri termini, una sorta di allargamento delle basi sociali delle democrazie o di una variante pre-moderna del populismo, un antecedente delle Carte e dei Diritti dell'uomo e del cittadino, invalse nelle costituzioni americane e francesi solo dalla seconda metà del '700. Cfr. C. CLOSE, *State formation and shared sovereignty. The Holy Roman Empire and the Dutch republic, 1488-1696*, Cambridge, 2024.

³⁰ Nella storia dello Stato tra sovranità e sovranismo, tra personalismo delle leadership dirigenti e populismo delle basi sociali c'è un ampio spazio di scelta (cd. *Public choice*) comune alle varie forme di Stato assoluto, di polizia, democratico e sociale, liberale e socialista. Cfr. a riguardo: R. CHIARELLI, *Il populismo tra storia, politica e diritto*, Soveria Mannelli, 2015; D. LUEBKE, *The empire's reformations. Politics and religion in Germany, 1495-1648*, London, 2024.